

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

Alcuni nodi problematici

a cura dell'Ufficio Coordinamento Dirigenti tecnici

Prove scritte

Ordine non vincolante :

(commi 1-5 articolo 5 del D.M.
n.741/2017)

- proposta in collegio
- delibera in commissione
riunione preliminare

Scritti in giorni diversi su più plessi?


(art. 4. c. 2 del D.M. 741/2017)

- No, unica commissione

Compiti della commissione d'esame nel corso della riunione preliminare:

- 1.durata oraria di ciascuna prova
scritta
- 2.ordine di successione delle prove
scritte
- 3.ordine delle classi per i colloqui

Prova scritta relativa alle competenze di italiano



Art. 7, D.M. 741


«La commissione predispose almeno tre terne di tracce», adottando le seguenti tipologie:

- a) Testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b) Testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c) Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

Le diverse tipologie possono essere combinate in un'unica traccia, strutturata in più parti.

Prova scritta relativa alle competenze di italiano


E' obbligatorio che nella terna sia presente una traccia per ciascuna tipologia?



↓

No, la terna potrebbe essere composta da tre tracce tutte di una stessa tipologia, oppure due di una tipologia e una di un'altra. La norma indica le tipologie di traccia utilizzabili, non il fatto che debbano essere tutte e tre presenti.


Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche



Art. 8, D.M. 741

1. *La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.*
2. *La commissione predispose almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:*
 - a) *problemi articolati su una o più richieste;*
 - b) *quesiti a risposta aperta.*
3. *Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.*
4. *Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.*
5. *Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.*

Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche



A stylized mathematical equation $1 + 2 = 3$ is displayed in a playful, hand-drawn font. The numbers and symbols are white with black outlines. The plus signs are positioned above the numbers 1 and 2, and the equals sign is positioned below the number 2. The equation is set against a background of blue and yellow diagonal stripes.

Se l'articolazione della prova prevede più problemi o quesiti, è necessario che la Commissione eviti nella formulazione connessioni interne tra le parti della stessa prova al fine di non pregiudicare l'esecuzione della stessa.

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa (art. 8 c. 4 DM 741/ 2017)

PROVA LINGUE STRANIERE.....MEDIA DEI VOTI TRA LE DUE SEZIONI?

premessa D.M. 3 ottobre 2017, n. 741: “Considerata l’opportunità di **NON accogliere** la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione finalizzata a determinare il voto della prova di lingua straniera **calcolando la media tra i voti assegnati alle due sezioni** della prova medesima, in quanto tale media comporterebbe la definizione di un voto in decimi con possibile frazione decimale e in quanto il decreto legislativo 13 aprile n. 62 fa espresso riferimento ad **una sola prova di lingua, ancorché articolata in due sezioni**”



PROVA LINGUE STRANIERE..... intervallo temporale

Nota miur 7885 /2019

La prova scritta relativa alle competenze di lingua straniera è articolata **in due sezioni** distinte, rispettivamente per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria, salvo nei casi in cui le ore della seconda lingua comunitaria siano utilizzate per il potenziamento dell'inglese o della lingua italiana.


Trattandosi di una **unica prova**, ancorché predisposta per le due lingue, essa deve essere svolta in un'unica giornata. In sede di riunione plenaria, la commissione d'esame deve:

- a) scegliere, tra le tipologie di prove definite nel decreto ministeriale n. 741/2017, quelle in base alle quali predisporre le tre tracce costruite sulla base del livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per l'inglese e del livello A1 per la seconda lingua;
- b) definire i criteri di valutazione delle due sezioni della prova ai fini della formulazione di un voto unico espresso in decimi;
- c) definire le modalità organizzative per lo svolgimento della prova, quali, ad esempio, la previsione di **un congruo intervallo temporale tra le due sezioni** che compongono la prova stessa ed eventuali sussidi ammessi, ferma restando la previsione di eventuali tempi aggiuntivi e strumenti compensativi già individuati per gli alunni disabili e con disturbi specifici dell'apprendimento;
- d) stabilire la durata oraria della prova, che non deve superare le quattro ore



PROVA LINGUE STRANIERE

unica prova articolata in due sezioni



congruo intervallo temporale tra le due sezioni



no media dei voti



ASSENZA DEL PRESIDENTE


Se il dirigente è assente per tutta la durata degli esami per impedimento, reggenza, esami di maturità, nomina un presidente esterno alla commissione tra i suoi collaboratori ai sensi dell'art. 25, c. 5 del D.lgs. 165/2001 (anche della primaria, come richiamato dall'articolo 5 del DM n. 183/2019 che ha sostituito l'articolo 4, comma 4, del DM n. 741/2017)

ASSENZA TEMPORANEA DEL PRESIDENTE

Se il dirigente è assente temporaneamente può farsi sostituire dal coordinatore di una delle sottocommissioni.

Il Presidente **deve essere presente** :

- riunione preliminare
- ratifica finale
- scrutini delle singole sottocommissioni
- ratifica degli scritti per verificare la correttezza degli atti.



Assenza del commissario

art. 4/7 del DM 741/2017:

7. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

1. prima dell'inizio degli esami : il Dirigente Scolastico nomina il sostituto
2. dalla riunione preliminare in poi : il Presidente nomina il sostituto
3. sostituti: docenti in servizio nella scuola abilitati nella disciplina di interesse e, nel caso non sia possibile, con docenti titolari di discipline affini
4. assenza di un giorno? modifica calendario


Attenzione :

1. assenza ai lavori della sottocommissione → si può sostituire con un collega componente di altra sottocommissione
2. assenza commissione in plenaria → si deve sostituire con un docente esterno alla commissione_ prioritariamente tra i docenti dell'istituto abilitati nella disciplina di interesse, poi, tra i titolari di discipline affini_ per garantire la collegialità perfetta

Se il commissario è assente solo alla preliminare?

art. 4/7 del DM 741/2017:

7. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.



1. sostituzione immediata per la durata dell'assenza (uno/ due giorni) con altro docente preferibilmente della medesima disciplina per garantire il collegio perfetto

Partecipazione degli insegnanti di attività alternativa alla religione cattolica, i docenti di religione e dei docenti di strumento nelle scuole con percorsi a indirizzo musicale (art. 8 c.3 DM 176/2022)

- ◆ *DM n.741/2017, art.4 comma 2 Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d'esame composta da **tutti i docenti del Consiglio di classe** in coerenza con quanto previsto dall' articolo 2, commi 3 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62"*
- ◆ tutti i membri devono essere presenti nelle fasi in cui è richiesto il collegio perfetto
- ◆ hanno competenza a intervenire e deliberare solo relativamente ai casi degli alunni seguiti → possibilità di assentarsi dallo scrutinio o dalla prova orale che non riguardi l'alunno seguito
- ◆ le sottocommissioni e la commissione agiscono, deliberano e firmano anche disposizioni e atti di carattere generale → presenti necessariamente nei momenti iniziali e finali delle operazioni d'esame

Voto finale..... esempio di procedura

♦ voto di ammissione **7**

voto prova scritta di italiano **8**

♦ voto prova scritta logico- matematica **7** → *voti senza decimali*

voto prova scritta lingue straniere **6**

voto colloquio **9**

♦ media voto esami **7,5** → *non si arrotonda*

♦ voto finale ($7 + 7,5$) : $2 = 7,25 = 7$



L'attribuzione della lode



La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della Commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

La sottocommissione può proporre, infatti, alla Commissione di attribuire la lode agli studenti che hanno conseguito un voto di 10/10 considerando sia gli esiti delle prove d'esame, sia il percorso scolastico triennale.

Pubblicazione degli esiti

Per quanto riguarda le classi conclusive, il voto di ammissione e gli esiti finali degli esami sono resi pubblici in distinte modalità:

– gli esiti degli scrutini di ammissione agli esami conclusivi del primo ciclo devono essere pubblicati mediante tabellone, distintamente per ogni classe, nell'area documentale riservata del registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento, e riportare per ciascun candidato “ammesso” e “non ammesso”. I voti in decimi riferiti alle singole discipline devono essere riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell'area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali; – gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito.

Qualora l'istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico è consentita l'affissione dei tabelloni, evitando di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti.